

**Ordinanza del DDPS
sul tiro fuori del servizio
(Ordinanza del DDPS sul tiro)**

Modifica del ...

DISEGNO 12.09.2012

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003¹ sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 39 lett. g

Le armi in prestito non possono essere consegnate ai tiratori:

g. *abrogata*

Art. 45 cpv. 5

⁵ I militari che sono stati riequipaggiati con un'altra arma personale, ricevono un'arma personale in prestito senza dover presentare il certificato di tiro secondo il capoverso 1.

Art. 46 cpv. 4

⁴ *Abrogato*

Art. 47 Restituzione e ritiro dell'arma personale in prestito

¹ Il detentore di un'arma personale in prestito la restituisce immediatamente al punto di ristabilimento della BLEs più vicino se:

- a. non utilizza più l'arma;
- b. sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l'articolo 39.

² La BLEs ritira l'arma personale in prestito segnatamente se:

- a. il suo detentore ha effettuato modifiche non regolamentari o ha permesso che queste fossero effettuate;

¹ RS 512.311

- b. il suo detentore non ha presentato il certificato di tiro secondo l'articolo 45 capoverso 1;
- c. il suo detentore non ha ottemperato all'obbligo del controllo secondo l'articolo 46 capoverso 1 dopo il richiamo;
- d. sussiste una limitazione in materia di consegna secondo l'articolo 39.

³ Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera a è definitivo. Il ritiro secondo il capoverso 2 lettera c avviene per almeno tre anni.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

... 2013

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Ueli Maurer